



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 29/12/2020

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21:00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CAMIA MATTEO	X	
3	CANEPA MONICA	X	
4	GIUDICE GIAN LUCA	X	
5	IOZZO ISABELLA	X	
6	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	BONASERA FRANCESCO		X
9	SPIGA SALVATORE		X
10	MARCENARO MATTEO		X
11	RICCOBENE FRANCESCO		X
Totale		7	4

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Signora **Cristiana SECHI**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che proroga al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, esecutive ai sensi di legge;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 citato non avendo avuto possibilità di provvedere prima della scadenza del 30 ottobre - sopra richiamata - all'adozione del Piano Finanziario 2020 e provvedendovi quindi entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019 (già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 /07/2020);

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2020 dall'unione dei PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. N.17445 del 11/11/2020 (Piano Finanziario SAT S.p.A.) e alla Determinazione dell'Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente n. 750 del 20/11/2020, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

VISTA, altresì, la Determinazione dell'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi n. 777 del 25/11/2020, quale Ente Territorialmente competente, avente ad oggetto: *“Validazione del Piano Finanziario TARI 2020 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:
*“Art. 6.5 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*;

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario”;

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione del Piano Finanziario 2020 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

CONSIDERATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 21/12/2020;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, essendo 7 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge,:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di adottare il Piano Economico Finanziario Tari 2020 così come validato dall'Ente Territorialmente Competente - Determinazione dell'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi n. 777 del 25/11/2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020 sopra richiamato, l'applicazione del conguaglio derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari ad € 8.746,00, sul Piano Finanziario relativo all'anno 2021;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 7 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità di definire l'iter procedimentale del PEF 2020 entro la scadenza del 31/12/2020 prevista dall'art. 105, comma 5, D.L. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Tributi - Politiche tariffarie

DATA 25/11/2020

DETERMINAZIONE GENERALE N. 777

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 26 del 31/12/2019, per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2020 avente all'oggetto: *“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2020 avente all'oggetto *“Bilancio di Previsione Armonizzato 2020-2021-2022 – Approvazione”;*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/08/2020 avente all'oggetto: *“Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2021/2022”;*

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

(MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

OSSERVATO, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

VISTO che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

VISTA la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

CONSIDERATO che tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

DATO ATTO che a tal proposito con Determinazione di impegno n. 595 del 02/10/2020 è stata Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

incaricata la Società NeoPA srl di supportare l'ente in relazione all'adozione della disciplina ARERA per l'anno 2020, in merito anche alla validazione del Piano Finanziario TARI;

RILEVATA la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*” ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: “*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF*”;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 “*Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;

VISTA la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che “*I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera*”;

VISTA la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

PRESO ATTO inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: “*In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF*”;

VISTA la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) *trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani*”;

VISTO il Piano Finanziario trasmesso da ultimo da SAT S.p.A (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade) con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

VISTA la Determinazione trasmessa dall’Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente n. 750 del 20/11/2020 in qualità di soggetto incaricato della predisposizione del PEF, contenente anche i costi relativi al trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

VISTA l’Appendice 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l’altro *“L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo”*;

OSSERVATO che l’articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che *“Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza”*;

CONSIDERATO che la FAQ 1.3 emanata dall’Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l’Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore *“ad esempio qualora l’ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d’opera”*;

CONSIDERATA la necessità di individuare due specifiche strutture o unità organizzative nell’ambito dell’Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto Gestore: Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio deve essere differente rispetto a quello che attua la validazione; essendo coinvolto in prima persona nello svolgimento del servizio si ritiene opportuno operare tale scelta;
 - Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Area Economico Finanziaria – Settore Tributi: la scelta è motivata dalla considerazione che tale unità organizzativa di fatto operi un ruolo di supervisione complessiva all’interno della gestione contabile/finanziaria nel Comune e sia quindi l’unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi
- Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ufficio Finanziario non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina;

CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

OSSERVATO che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

ACQUISITA la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2020 ed il relativo allegato, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito a questo Ufficio tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi", ponendo lo stesso nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

RITENUTO che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientra tra le competenze dell'Area scrivente e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante anche la competenza operativa che rientra tra le caratteristiche proprie dell'Ufficio;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*";

RITENUTO che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

CONSIDERATO che, alla luce del punto precedente, l'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RILEVATO che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi anche degli atti deliberativi in materia di TARI, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;

RILEVATO che l'ente si avvale della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 di adottare il Piano Finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato sub 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2020;
2. di aver verificato e di confermare che l'importo dei costi efficienti inserito nel Piano Finanziario unitario non supera il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019 di ARERA;
3. di validare il Piano Finanziario 2020 costituito dai seguenti allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parti integranti e sostanziali:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori (Allegato sub 2);
 - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore di cui al prot. n. 17445 del 11/11/2020 (Piano finanziario SAT S.p.A.) e alla Determinazione n. 750 del 20/11/2020 trasmessa dall'Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente;
4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della presente determinazione il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 3, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente determinazione affinché lo stesso possa adottarla;
6. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio;
7. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta.

Con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile di Servizio

ATTESTA

la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SPOTORNO
PROVINCIA DI SAVONA

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.

Nello specifico, come si motiverà oltre, la scrivente Area Economico Finanziaria – Settore Tributi interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento

che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Spotorno a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano

Finanziario avvenuta con determinazione n. 750 del 20/11/2020 ad opera dell'Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente;

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto Gestore: Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio deve essere differente rispetto a quello che attua la validazione; essendo coinvolto in prima persona nello svolgimento del servizio si ritiene opportuno operare tale scelta;
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Area Economico Finanziaria – Settore Tributi: la scelta è motivata dalla considerazione che tale unità organizzativa di fatto operi un ruolo di supervisione complessiva all'interno della gestione contabile/finanziaria nel Comune e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ente non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo*

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **l'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi:** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi da tutti i soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- SAT S.p.A.
- Comune di Spotorno – Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2020. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore SAT S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade)

- in data 20/05/2020 il Soggetto SAT S.p.A. ha trasmesso al Comune in un primo invio i seguenti documenti:
 - o Appendice 2;
 - o Dettaglio Bilancio della Società;
- a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società NeoPA srl incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, in data 26/06/2020 (prot. 9177) è stata trasmessa all'ente una relazione contenente i profili di criticità rilevati oltre ad una serie di specifiche relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate;

- successivamente la Società incaricata dal Comune di Spotorno ha condiviso con il Soggetto Gestore un percorso di validazione condiviso anche su altri Piani Finanziari predisposti dallo stesso Gestore rilevando a più riprese gli elementi discordanti o comunque sui quali erano necessari chiarimenti direttamente con lo stesso. Di queste molteplici fasi il Comune è stato messo al corrente in via informale, ma – stante anche la specificità delle tematiche trattate – la Società NeoPA ha agito con elevato grado di autonomia al fine di sviscerare con il Gestore affidatario ogni aspetto disciplinato dal MTR di ARERA. Le operazioni condotte sui diversi PEF dei Comuni appartenenti allo stesso bacino e riferite al medesimo Gestore hanno fatto in modo che il Piano Finanziario predisposto da SAT e trasmesso a questo Comune in data 11/11/2020 contenesse tutti gli elementi necessari alla validazione da parte di questo Ufficio/Area/Settore. In particolare sono state rilevate:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

A seguito di opportune richieste è stato verificato che gli elementi di costo riportati da SAT sono desunti dalla contabilità analitica del Gestore che ha permesso l'individuazione dei costi connessi alla commessa in atto per il Comune di Spotorno.

Per i costi relativi ai servizi di raccolta e trasporto, del personale operativo, della manutenzione e affitto (noleggio/leasing) mezzi etc. per cui esistono fatture direttamente riconducibili al Comune di Spotorno – registrate come tali a Bilancio nelle voci da B6 a B14) è stato utilizzato l'importo reale risultante. Sono state richieste descrizioni analitiche di tali imputazioni, che il Gestore ha inserito al capitolo 2 della Relazione trasmessa.

Per quanto riguarda i costi generali della SAT S.p.A. in cui non sono registrate fatture passive direttamente riconducibili esclusivamente al Comune di Spotorno è stato utilizzato il criterio del rapporto tra ricavi totali e ricavi da fatturazione nei confronti del Comune di Spotorno. I ricavi dal Comune di Spotorno pari a € 1.356.836,83 oltre IVA di legge comprensivo dei costi di recupero integralmente corrisposti. Il rapporto percentuale 2018 è pari all'8,05%. Questo driver è stato utilizzato per allocare ad esempio le spese generali, per le quali non si dispone di miglior possibilità di scomposizione tra i diversi Comuni serviti.

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica sul rispetto della metodologia stabilita dall'Autorità è stata verificata per ogni singolo costo inserito: in particolare è stato rilevato che

- i costi di partenza sono desunti sulla base di quanto già illustrato al punto precedente e quindi dalle fonti contabili obbligatorie per le voci di conto economico B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14;
- i costi per ammortamento ed in generale i costi d'uso del capitale sono stati determinati in base a quanto previsto dal Titolo IV dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019; sono stati indicati nelle tabelle allegate dal gestore i mezzi presenti a libro cespiti 2018 riferiti al Comune di Spotorno con relative quote di ammortamento relative al 2018 iscritte a bilancio. Si sono applicate le percentuali previste nell'MTR, riparametrando le vite utili iscritte a libro cespiti al solo fine della compilazione del presente PEF grezzo, ricalcolando gli ammortamenti in tale guisa:
 - o per i beni che risultavano completamente ammortizzati al 01.01.2018 non è stato rivisto il piano di ammortamento secondo la normativa Arera. Non si è pertanto proceduto al ricalco degli ammortamenti per quei beni completamente ammortizzati, che applicando le aliquote di ammortamento ARERA inferiori rispetto a quelle utilizzate avrebbero avuto quote ancora in corso pur risultando già completamente ammortati.

- per i beni che riportavano una quota residua inferiore all'aliquota applicabile secondo la normativa Arera sono state riviste le vite utili su vostra richiesta rideterminando il piano di ammortamento conseguentemente.
- per i beni acquistati nell'esercizio in esame 2018, utilizzando la rivalutazione ARERA, non si è applicato quanto sancito dai principi contabili e dalle norme fiscali che prevedono una riduzione del 50% per quanto riguarda il primo anno di entrata in funzione del bene.
- ai costi determinati come sopra è stato aggiunto il contributo ARERA che non trova spazio nel bilancio 2018, ma è stato riscontrato mediante ricevuta del contributo stesso;
- tutti i costi, tranne quelli relativi agli ammortamenti (Amm) ed alla remunerazione del capitale investito (R) sono stati rivalutati come indicato dall'articolo 6.5 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, applicando quindi i due indici riportati pari a 0,90% per l'anno 2019 e 1,10% per l'anno 2020.

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Tra le conclusioni, il Gestore ha affermato: *"Il totale dei costi indicati ricavati dalla fonte contabile obbligatoria – comprensivi dagli ammortamenti tratti dal libro cespiti – aggregati secondo il metodo tariffario ARERA di cui alla Del. 443/2019/R/rif e il calcolo della remunerazione del capitale, ammontano a complessivi € 1.403.208,55 +IVA di legge e costituiscono il PEF grezzo trasmesso dall'affidatario del servizio come richiesto ai sensi della Deliberazione ARERA n°57/2020/R/Rif del 03/03/2020 (nonché della Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020 del 30 marzo 2020). La previsione dei costi per il 2020 è di pari importo salvo diverse deliberazioni dell'Autorità".* Non si rilevano pertanto evidenze relative al rischio di eventuali disequilibri economici finanziati del soggetto affidatario.

Gestore Area Lavori Pubblici - Settore Ambiente (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data 20/11/2020 l'Area Lavori Pubblici – Settore Ambiente ha assunto la Determinazione 750 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti ed i costi relativi al trattamento e smaltimento e riciclo (avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 7.7 e seguenti dell'Allegato A alla Delibera 443/2019), e più in generale i costi sostenuti dal Comune di Spotorno, consistente in:
 - Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - Relazione esplicativa del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2018 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2018 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior

precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2018, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2018, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2018, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2018-2020. Nel corso dell'anno 2018 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 75%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2018 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2020 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Successivamente si

procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG sopra descritti.

4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 120 del 20/11/2020	0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 120 del 20/11/2020	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2019), pari ad € 1.750.722

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2020), pari ad € 1.741.976

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$1.741.976 / 1.750.722 = \underline{0,995} \leq (1 + 1,6\%) = \underline{1,016}$$

5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Spotorno			
		Ciclo integrato RU	Costo non rivalutato	Costi del Comune	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	338.537	-	-	338.537
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	505.275	145.688	148.616,67	653.891
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G		-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G		-	-	-
Fattore di Sharing – b	E				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	-		-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	22.223	-	-	22.223
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,84			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	19.042		-	19.042
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G				-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	1		1	
Rateizzazione r	E				
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	C				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	82.477	14.569	14.862	97.339
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		- 41.726	- 42.564,71	- 42.565
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	907.246		120.915	1.028.161
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	247.019	-	-	247.019
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		48.738	49.717,44	49.717
Costi generali di gestione - CGG	G	138.930	24.466	24.957,92	163.888
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-	-	-
Altri costi - COal	G	410	-	-	410
Costi comuni – CC	C	139.340		74.675	214.015
Ammortamenti - Amm	G	133.375			133.375
Accantonamenti - Acc	G				
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		-	-	-
- di cui per crediti	G		-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	58.705			58.705
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G				-
Costi d'uso del capitale di terzi	G				
Costi d'uso del capitale - CK	C	192.080		-	192.080
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G		-	-	-

Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E
Rateizzazione r	E
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C

			-
1		1	
			-
57.844	2.800	2.856	60.700
636.283		77.531	713.815
1.543.529		198.446	1.741.976

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
q_{a-2}	G
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

			60%

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

0		0	
1		1	

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C
$(1+\rho)$	C
ΣT_a	C
ΣT_{a-1}	E
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C

			1,7%
			0,10%
			0,00%
			0,00%
			1,6%
			1,016
			1.741.976
			1.750.722
			0,995

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					1.741.976
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C					-

Attività esterne Ciclo integrato RU	G					-
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---

Legenda celle

compilazione libera
da inserire solo nel caso di singolo gestore
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali
dato MTR



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 26/11/2020

—

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 26/11/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 26/11/2020

—

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 26/11/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO
FINANZIARIA del Servizio Finanziario

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Allegato alla D.C.C. n. 41 del 29/12/2020

5 ODG: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

SINDACO MATTIA FIORINI

Passiamo quindi al punto successivo che è il numero 5, settore proponente tributi politiche tariffarie “5.ODG piano finanziario Tari 2020 adozione”.

Piano finanziario Tari 2020 è per così dire una terra di mezzo. Nel senso che normalmente il piano finanziario del servizio rifiuti serve a redigere le tariffe che si pagheranno per il servizio rifiuti l'anno successivo. Per quanto riguarda il piano economico-finanziario che proviamo questa sera quindi quello della Tari 2020, dico che è una terra di mezzo perché in realtà la nostra amministrazione come molte altre in fase di coronavirus, si era avvalsa della facoltà che era disponibile per la legge di ribaltare tali e quali le tariffe dell'anno passato e dell'anno corrente. Quindi formalmente il piano economico-finanziario ok facciamo ora non determina direttamente nessuna influenza sulle tariffe che de libereremo l'anno prossimo. Ma chiaramente non possiamo fare sì che non sia successo niente. Quindi ad oggi alla fine del servizio il piano economico-finanziario 2020, va comunque confrontato con quello che è stato il costo reale del servizio dei rifiuti svolto nell'anno 2020. La differenza eventuale che c'è perché se vi ricordate, le tariffe del servizio rifiuti coprono interamente i costi quindi il fatto di aver ribaltato le tariffe dell'anno scorso all'anno corrente, vuol dire che dietro tutto questo c'è l'ipotesi o che il servizio sia identico e costi la stessa cifra e quindi le tariffe possono essere applicate allo stesso modo. Oppure che eventuali discrepanze nel corso del servizio vadano recuperate in qualche modo. Il caso ovviamente è il secondo, ma dai lavori fatti all' ufficio e dal nostro consulente dottor Pellegrini per il calcolo del Piano economico e finanziario 2020 c'è una bella notizia. Perché mentre è cambiato fundamentalmente il sistema con cui questi costi vengono calcolati, e questo è un cambio fondamentale, magari li descriverò brevemente, due cambi di visione su determinanti costi che sono

importanti e che incidono pesantemente sul piano economico e finanziario del servizio rifiuti. Per noi la differenza dei costi è leggermente negativa. Questo vuol dire che non dobbiamo recuperare il costo Maggiore da spalmare in aumento sulle tariffe degli anni successivi, ma abbiamo addirittura -0,5% quindi abbiamo pagato un po' di più rispetto a un servizio che è costato un po' meno. Quindi questa seppur piccola differenza negativa, la recupereremo nelle tariffe 2021 andando ad abbassare un pochino le tariffe 2021 che calcolo eremo nei primi mesi dell'anno prossimo quando faremo, il piano economico finanziario 2021. Per determinare le tariffe, le quali andranno un po' abbassate. Il cambio fondamentale di mentalità quello che segue gli andamenti e la linea guida dell'ambito territoriale ottimale. Li abbiamo citati prima, l'ambito territoriale ottimale è un percorso legislativo, che mira ad accorpate territori più grandi per la gestione di particolari servizi tutti insieme. Abbiamo parlato di ambito territoriale ottimale per il ciclo idrico integrato. Quindi accorpate a livello provinciale per tutti gli enti e tutti i comuni di un certo territorio omogeneo in cui il servizio è molto simile, il servizio di acquedotto fognatura e depurazione, in modo da contenere i costi ed armonizzare gli investimenti. Ed ugualmente ci stiamo muovendo per l'ambito territoriale ottimale dei rifiuti e quindi cercare territori omogenei, affinché il servizio possa essere svolto in maniera molto simile sennò quasi identica. Per raggiungere economie di scala ed efficienza per permettere migliore gestione e risparmio. Questo è il leitmotiv dell'amministrazione pubblica negli ultimi 5 o 10 anni, ci si sta muovendo verso questi modi per gestire meglio ed in maniera più efficace anche accorpendo i servizi comunali. In particolare quindi anche il calcolo del Piano economico tariffario della Tari va in questa ottica. E nell'ottica in cui ci sarà un gestore che sarà colui che fa il servizio, che determinerà i costi che avrà il servizio che è stato messo in appalto, che sarà stato affidato in house, eccetera eccetera. E poi ci sarà un soggetto pubblico che farà la funzione di autorità d'ambito, quindi validerà questi costi per confutare li e per dare l'ultima approvazione. A regime chiaramente, l'autorità che dovrà gestire territorialmente e quindi validare i piani economici finanziari e anche affidare il servizio, sarà la provincia. Vedremo forse nell'ultima pratica all'ordine del giorno. Ma ad oggi il servizio è ancora gestito da ogni singolo comune perché l'Ato rifiuti non è ancora partita. Solita via di mezzo in cui Chi fornisce il servizio in questo caso Sat, calcola i suoi costi. Il comune di Spotorno che è in questa fase intermedia a una duplice veste: In parte a dei servizi che devono essere conteggiati all'interno del settore della Tari in particolare l'ufficio ambiente che ha dei costi, i cui costi devono andare ad essere inseriti nel Pef. Poi in questa fase la regione ha determinato che gli enti locali e quindi il comune, fa la funzione di autorità d'ambito finché non si parte con l'Ato provinciale dei rifiuti. Quindi questo piano economico e finanziario, Sat ha calcolato i suoi costi, il comune di Spotorno ha calcolato i suoi. Poi un altro ufficio del Comune di Spotorno ha messo insieme questi costi, li ha validati è partita la fase di confronto per poterli armonizzare, è scaturito questo piano economico-finanziario che ha l'importante risultato di prevedere una partita di sostanziale pareggio, anzi

con leggera diminuzione. Ci consentirà a come ha detto prima quando Calcola Remo nei primi mesi dell'anno prossimo le tariffe del Piano economico-finanziario della Tari del 2021, di ridurre un pochino. Ci sono interventi? Poniamo Allora in votazione il punto numero 5 settore tributi e politiche tariffarie. Chi è a favore? Unanimità. E anche per questo punto buttiamo l'immediata esecutività Chi è a favore? All'unanimità.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 29/12/2020

Oggetto: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – ADOZIONE.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 09/02/2021.

Data, 25/01/2021

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.